

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite al n.1387/2013 promosse da:

A **[REDACTED]** in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale omonima con  
sede legale **[REDACTED]** e difeso, come da mandato a margine del ricorso dagli  
**[REDACTED]** ente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in  
**[REDACTED]**

- RICORRENTE -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in persona del Presidente pro-  
tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia Via della Previdenza  
Sociale n.6, rappresentato e **[REDACTED]**

- CONVENUTO



e contro

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI REGGIO EMILIA, in persona del suo Direttore  
e legale rappresentante *pro-tempore*, con l'avv. [REDACTED]

- CONVENUTO

in punto a: opposizioni avvisi di addebito

#### FATTO E DIRITTO


Con due ricorsi successivamente riuniti, il ricorrente A. [REDACTED] O. [REDACTED] oppone a due ordinanze ingiunzione emesse dalla DTL (la n.273/2013 e 320/2013,entrambe notificate il 2/8/2013) ed a un avviso di addebito (il n...) emesso dall'INPS di Reggio Emilia, provvedimenti adottati a fronte delle risultanze dell'accertamento ispettivo avvenuto il 6/11/2008 e conclusosi con verbale di illecito amministrativo 12/5/2009.

Il ricorrente contesta nel merito gli accertamenti ispettivi, e, con riguardo alle sanzioni amministrative comminate dalla DTL, l'inapplicabilità della cd.maxisanzione, l'applicabilità della continuazione agli episodi contestati, la riduzione degli importi calcolati dal Ministero; con riguardo ai contributi e sanzioni richiesti dall'INPS, eccepisce nullità dell'avviso di addebito, decadenza e prescrizione.

Si costituiva nei termini INPS chiedendo il rigetto del ricorso a fronte della fondatezza degli accertamenti ispettivi.

Parimenti si è costituita la DTL di Reggio Emilia contestando radicalmente le deduzioni avverse sia in punto di fatto che di diritto.





Veniva svolta attività istruttoria mediante l'escussione di testimoni, ed all'udienza odierna del 28/1/2015 il Giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio.

Per quanto riguarda il merito della vicenda.

A seguito di accesso ispettivo congiunto degli Ispettori DTL e della Guardia di Fianza, avvenuto il 6 novembre 2008 presso il magazzino sito in Reggio Emilia alla [REDACTED] 3 F/G, gestito dalla ditta Ot [REDACTED] Ar [REDACTED] nel quale veniva svolto servizio di smistamento di corrispondenza bancaria finalizzato al successivo recapito nella zona della Provincia di Reggio Emilia (servizio svolto per il periodo 15 settembre 2008-31 dicembre 2008 dalla ditta opponente in subentro alla precedente gestione di tale [REDACTED] per conto del Consorzio [REDACTED] doc. n. 1 DTL) veniva rinvenuto personale al momento privo di contratto di lavoro (i corrieri [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Dette persone presenti venivano sentite dagli Ispettori e confermavano l'omessa sottoscrizione di alcun tipo di contratto (cfr. doc.3-9 DTL), in quanto 'eredità' della precedente gestione Ma [REDACTED] per altro nella stessa sede O [REDACTED] A [REDACTED] dichiarava che non aveva ancora potuto procedere alla regolarizzazione dei lavoratori impiegati come corrieri, essendo ancora in una fase transitoria del passaggio di gestione, e di aver pagato direttamente e personalmente tutti i corrieri impiegati per le prestazioni rese fino a quel momento (cfr. doc. n. 2 DTL).

Con successiva dichiarazione del 13 novembre 2008 l'O [REDACTED] rettificava quanto in precedenza ammesso, affermando di aver fatto sottoscrivere ai suoi corrieri, compresa la signora [REDACTED] (che veniva poi convocata dalla DTL il successivo 18/11/2008 e attestava che "il contrattino di collaborazione mi è stato presentato, per la firma, il giorno 7 novembre 2008, dopo l'accesso ispettivo..." - cfr. doc. n. 11 DTL) prima dell'accesso ispettivo, contratti di collaborazione ex art. 2222 c.c. che produceva in atti (cfr. doc. n. 10 DTL; doc.3 ric.).

Nel presente ricorso Ottaviano ribadisce questa tesi e chiama a testimoniare di ciò i corrieri [REDACTED] [REDACTED] e davanti al Giudice ritrattano parzialmente o totalmente le loro precedenti dichiarazioni affermando sostanzialmente tutti (non M [REDACTED] che non ricorda quando firmò) di aver firmato il contratto di collaborazione verso la metà di settembre, in un giorno di lavoro, quando vi fu il passaggio di consegne tra la vecchia gestione (Ma [REDACTED] ed Ot [REDACTED]



Orbene, non v'è chi non veda come le testimonianze rese davanti al Giudice siano tutte, platealmente, false.

E ciò sia perché smentite dalle dichiarazioni –ben più genuine- rese nell'immediatezza dell'accesso agli ispettori verbalizzanti (cfr. sul punto teste [redacted] che smentisce la circostanza di intimidazioni o clima frenetico nella verbalizzazione delle deposizioni);

sia perché non in linea con le dichiarazioni rese sempre quello stesso giorno da O [redacted] stesso (che conferma l'inesistenza di alcun contratto di lavoro);

sia perché grossolanamente smentite dalla circostanza che il 14 settembre 2008 –giorno della pretesa firma del contratto-era una domenica, avendo tutti i vettori escluso di lavorare in quel giorno della settimana (com'è naturale che sia essendo le banche chiuse).

L'intero impianto difensivo è dunque stato costruito successivamente all'accesso ispettivo (redatti falsi contratti; fatti firmare agli 'ignari' vettori; ritrattate le dichiarazioni precedenti; prodotti falsi documenti alla DTL al fine di evitare le sanzioni) infine indotto i testimoni (persone culturalmente limitate, come la scrivente Giudice ha toccato con mano al momento dell'esame) a deporre il falso.

Il falso commesso è tuttavia talmente rozzo e plateale che non si farà alcun uso processuale delle dichiarazioni raccolte a fronte della loro palese inattendibilità; e ciò esonera la scrivente dalla altrimenti necessaria/obbligatoria trasmissione delle deposizioni alla locale Procura per le valutazioni di competenza.

Tanto basta tuttavia non solo a rigettare nel merito il ricorso (attesa l'evidente assenza, al momento ispettivo, di alcun contratto scritto di lavoro tra i vettori e l'O [redacted] e dunque le prestazioni 'in nero' rese dagli stessi); ma anche a censurare pesantemente la condotta tenuta dal ricorrente sia nella fase più prettamente elusiva della vicenda (il personale utilizzato era sostanzialmente tutto in nero), sia nelle fasi successive (redazione di contratti predatati; utilizzo degli stessi facendoli sottoscrivere ai vettori; ritrattazione della proprie precedenti dichiarazioni alla DTL; per tacer d'altro).

Ciò comporta ulteriormente, quanto alla richiesta di gradare la sanzione amministrativa mediante riduzione della stessa, il diniego da parte della scrivente a fronte della complessiva condotta dell'O [redacted] come più sopra descritta.



Quanto alla qualificazione del rapporto di collaborazione come ipotizzata dal ricorrente (rapporti di lavoro autonomo contratti ex art. 2222 c.c.), si osserva che al contrario di quanto sostenuto dall'O [REDACTED] i singoli vettori utilizzavano per la consegna della posta i camioncini/vetture forniti dall'Ottaviano, che forniva altresì la sede logistica (capannone) ove prelevare i plichi da consegnare e le chiavi degli automezzi; non era a capo dei vettori alcun tipo di rischio d'impresa ovvero responsabilità nell'organizzazione e/o nella gestione dei recapiti; sicché di fatto costoro hanno messo a disposizione dell'O [REDACTED] sola loro forza lavoro con le modalità e gli orari prefissati dal datore di lavoro, a seconda del giro che dovevano compiere.

Quanto alle eccezioni formali/processuali svolte dal ricorrente nei confronti dell'ordinanza ingiunzione della DTL:

- a) non vi è stata lesione di alcun diritto difensivo, atteso che al ricorrente è stata fornita tutta la documentazione presente agli atti della DTL (cfr.doc.21 DTL) ad esclusione dei verbali di S [REDACTED] dei lavoratori coperti dal segreto istruttorio (cfr. sul punto CdS sentenza n. 736/2009); il ricorrente è stato poi convocato per procedere alla sua audizione e lo stesso non si è presentato (cfr. doc.18).
- b) Non è applicabile alla fattispecie di cui è causa la Legge n. 183/2010 del 24 novembre 2010, posto che le condotte contestate sono relative al mese di settembre dell'anno 2008, sicché la maxisanzione per lavoro nero è da applicarsi nei casi di lavoro irregolare, a prescindere dalla sussistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. *(cfr. ex plurimis* Cass. n. 1105 del 26 gennaio 2012<sup>1</sup>)
- c) Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all'art. 8 della Legge n. 689/1981, posto che tale istituto trova *"attuazione solo laddove vi sia un'unica azione od omissione e non è invece invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale, in cui una pluralità di violazioni sia stata commessa con più azioni od omissioni"* (cfr. *ex plurimis* Cass. Civ. Sez. Lav. del 21 maggio 2008 n. 12974 e Cass. Civ. Sez. Lav. del 06 ottobre 2008 n. 24655); nel caso in esame le condotte contestate si riferiscono ad una pluralità di lavoratori coinvolti.
- d) Nemmeno è applicabile la continuazione di cui all'art. 8 *bis* della Legge n. 689/1981, posto che oggetto delle due ordinanze ingiunzioni solo esclusivamente le sanzioni amministrative (tra le ultime cfr. Cass.Sez. 2, Sentenza n. 5252 del 04/03/2011).

Quanto infine alle eccezioni svolte nei confronti dell'INPS:

---



Non è accoglibile quella di nullità dell'avviso di addebito opposto per assenza degli elementi essenziali dell'atto, atteso che proprio dall'esame del documento prodotto (doc.1 ric.) si evince la completezza dello stesso in tutti i suoi elementi (ente emittente, importi in dettaglio comprendenti le omissioni contributive per singolo lavoratore, data, firma del funzionario incaricato, riferimento all'accertamento ispettivo compiuto dalla DTL, evincibile anche *per relationem* attesa la specifica indicazione dei nominativi dei vettori impiegati abusivamente ed i periodi di occupazione).

L'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo –seppure fondata, atteso tra l'altro che l'INPS non ha preso alcuna posizione sul punto, e quindi non ha specificato se essa iscrizione a ruolo è avvenuta o meno nei termini previsti dalla lett.b) dell'art.25 Dlgs 46/99, circostanza per altro della quale è lecito dubitare- non elimina tuttavia nell'an il credito dell'Istituto, giusto quanto osservato dalla giurisprudenza *“In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alla cartella esattoriale dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che investe il rapporto previdenziale obbligatorio, dovendosi escludere che l'eccepita decadenza dell'INPS per tardiva iscrizione dei crediti contributivi nei ruoli esecutivi determini altresì la decadenza sostanziale dell'Istituto dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, comportando soltanto l'impossibilità per l'ente di avvalersi del titolo esecutivo”* (così ex plurimis Cass.Sez. I., *Sentenza n. 26395 del 26/11/2013*).

La prescrizione invece è stata interrotta dalla RAR dell'INPS 4/7/2011 regolarmente ricevuta dall'Ottaviano (cfr. documenti non numerati prodotti da INPS).

E' invece fondata l'eccezione relativa all'eccessivo importo delle sanzioni civili calcolate dall'INPS sui contributi omessi, alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale che ha stabilito che *“Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 36-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 73, nella parte in cui stabilisce: «L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata»; sicchè, fermo restando il credito INPS per contributi omessi, l'importo delle relative sanzioni andrà ricalcolato alla luce dei principi dettati dalla predetta sentenza, ossia*



modulando la sanzione civile sulla base della durata dell'evasione contributiva prospettata per ogni singola posizione.

La totale soccombenza dell'attore nei confronti della DTL comporta la rifusione in favore dell'ente delle spese di lite dallo stesso sostenute, quantificate come in dispositivo in misura equitativa, valutando le giornate di lavoro utilizzate dal funzionario dell'Ufficio Legale interno per redigere gli atti e partecipare alle udienze; le spese sostenute invece dall'INPS sono compensate a fronte della fondatezza dell'eccezione di decadenza e di quella relativa all'eccessività delle sanzioni civili.

### PQM

definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

1. Rigetta il ricorso avanzato nei confronti della DTL e pertanto conferma la fondatezza degli accertamenti ispettivi di cui è causa e le ordinanze ingiunzione oggetto di impugnazione;
2. Annulla l'avviso di addebito emesso da INPS dichiarando parzialmente non dovute le sanzioni civili in esso contenute;
3. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla DTL che quantifica in complessivi € 800,00; compensa le spese di lite sostenute da INPS.
4. Riserva la motivazione entro gg. 30 da oggi.

Reggio Emilia, 28/1/2015



IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

